

A.S.D. CICLO CLUB ESTENSE

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 12/04/2025

L'anno 2025 il giorno 12 del mese di aprile alle ore 18.00, presso la sede sociale del Centro Sociale Rivana Garden a Ferrara in via Gaetano Pesci 181, espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede i seguenti soci: Michele Bacilieri, Tonino Balzani, Paulina Calin, Valerio Camattari, Fausto Castellucci, Mattia Castellucci, Maria Ceccarelli, Bruno Cervi, Mauro Chiadini, Francesco Faccini, Luca Faccini, Ezio Gasperini, Roberto Guidetti, Luciano Luciani, Alessandro Mambelli, Luigi Menegatti, Gualtiero Monti, Marco Nannoni, Gianfranco Pattaro, Graziano Pesci, Renato Rossi, Milena Santi, Claudio Sozzi, Stefano Sughì, Andrea Tassinari, Zaffoni Lubiana.

e che sono regolarmente rappresentati, nel numero massimo di una delega ad associato ai sensi dell'articolo 16, i seguenti:

Luciana Bergonzoni, rappresentata dal socio Michele Bacilieri;

Pietro Asaro, rappresentato dal socio Zaffoni Lubiana

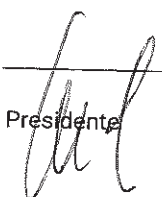
2

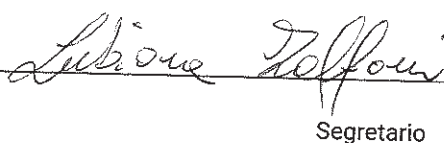
e così complessivamente n. 28 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Luigi Menegatti, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Zaffoni Lubiana.

Sul **primo punto all'ordine del giorno** interviene il Presidente per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e quella di associazione di promozione sociale alla luce della normativa di settore e dei vincoli imposti dalle Amministrazioni preposte alla gestione dei relativi registri. L'associazione potrebbe iscriversi al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche come associazione di promozione sociale ma ritiene prudentiale mantenere la doppia natura – di associazione sportiva dilettantistica e di associazione di promozione sociale – in attesa di avere maggiori chiarimenti su alcuni aspetti fiscali consapevole che in ogni caso a prevalere è la normativa in materia di enti del terzo settore.

Le modifiche attengono pertanto ai seguenti aspetti definiti dalla normativa di settore e dai provvedimenti di prassi delle Amministrazioni competenti, in quanto vincolanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione sia nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che nel registro unico nazionale del terzo settore:


Presidente


Segretario

1) riformulazione degli articoli 2 e 25 per rispondere alle nuove indicazioni statutarie emerse dal primo incontro del comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport.

Viene così proposta la nuova formulazione dell'articolo 2 nei seguenti termini:

"L'associazione nasce al fine di promuovere finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale a favore di associati, relativi famigliari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali e la promozione di attività ricreative e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, caratterizzato dalle pari opportunità e dai principi di lealtà sportiva e la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi."

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità;

Inoltre, viene proposta la riformulazione dell'art. 25 nei seguenti termini:

"Il sodalizio si conforma ai principi previsti dagli Statuti del CONI e CIP e all'osservanza di principi, norme e consuetudini sportive del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva e/o delle Discipline sportive associate a cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a prevenire qualsiasi forma di discriminazione e violenza.

L'associazione si impegna a garantire la partecipazione dei tesserati ai processi democratici dell'organismo o degli organismi sportivi affilianti nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme dettate in materia di Enti del terzo settore, di associazioni sportive dilettantistiche e, se compatibili, le norme del Codice civile."

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità;

2) riformulazione, all'articolo 3, dell'**oggetto sociale** affinché sia conforme sia alla formulazione dell'art. 7 del DLgs 36/2021 che all'articolo 5 del DLgs 117/2017, ed evidenziazione della possibilità di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ancorché già citato all'art. 11.

Viene così proposta la nuova formulazione dell'articolo 3 nei seguenti termini:

"Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione realizza le seguenti attività di interesse generale:

- esercita in via stabile l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva*

Presidente

Segretario

Luigi Zeffoni

dilettantistica con particolare riferimento alle discipline legate al ciclismo, sci, tennis e podismo;

- organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali eventi e iniziative per la valorizzazione del bene relazionale;
- organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso con particolare riferimento al turismo sportivo e al cicloturismo.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale, secondo criteri e limiti definiti dal legislatore. Tali attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo e possono consistere, a mero titolo esemplificativo, nella gestione di impianti sportivi, nello svolgimento di attività promo pubblicitarie e di sponsorizzazione.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive."

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità;

3) necessità di verificare che l'associazione non si qualifichi come "associazione di secondo livello", in quanto tale non iscrivibile nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Purtroppo, ad oggi non c'è una espressa indicazione normativa e il Regolamento di funzionamento del Registro prevede alcune casistiche a titolo esemplificativo ma un primo orientamento interpretativo degli Uffici del Registro è teso a ritenere che la previsione di aderenti soci collettivi qualifichi – tout court - il sodalizio come "associazione di secondo livello".

Si rende pertanto necessario integrare l'articolo 5 ai sensi del quale "Le società, associazioni ed Enti senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale e potranno essere ammessi nel rispetto dei vincoli di Legge e dei vincoli introdotti dall'ordinamento sportivo e dagli Organismi sportivi affilianti" specificando "qualora l'adesione di soci collettivi precluda la possibilità di iscriversi o di mantenere l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tale possibilità deve intendersi pertanto esclusa".

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

4) Gli uffici del registro unico nazionale del terzo settore richiedono sia esplicitata la circostanza che l'eventuale diniego di ammissione risulti debitamente motivato atteso che il Codice del terzo settore prevede il diritto di impugnare l'atto in capo all'aspirante associato. Si rende pertanto necessario integrare l'articolo 5 con la seguente locuzione: "L'eventuale delibera di diniego di ammissione, debitamente motivata, dovrà essere comunicata mediante raccomandata anche a mano all'interessato affinché possa eventualmente impugnarla avanti alla prima assemblea utile a cui dovrà essere convocato per contestare i presupposti della mancata accettazione".

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Presidente

Segretario

Lubiana Toffoni

5) necessità di **rafforzare i quorum costitutivi assembleari** alla luce degli ultimi orientamenti del Ministero del Lavoro che con riferimento alle assemblee straordinarie richiede un quorum costitutivo qualificato. Si propone pertanto di modificare l'articolo 16 nei seguenti termini: *"In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.*

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno".

e di modificare l'articolo 17 nei seguenti termini:

"L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione o trasformazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione un decimo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Le delibere relative allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio associativo per qualsiasi causa estintiva sono adottate con il voto dei tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto".

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità;

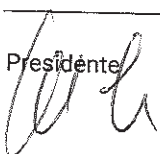
6) Il Dlgs 36/2021 ha innovato la disciplina dell'incompatibilità in capo ai componenti il consiglio direttivo per cui si rende necessario integrare l'articolo 19, ai sensi del quale *"Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati maggiorenni"* con la specifica *"che non si trovino in condizioni di incompatibilità dettate dall'ordinamento statale e sportivo tempo per tempo verificate e, attualmente, definite dall'articolo 11 del DLgs 36/2021".*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

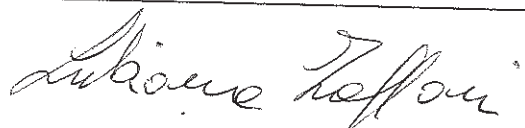
A tal proposito il Presidente ricorda che la norma citata prevede che *"E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP"* per cui chiede ai componenti il consiglio direttivo se si trovano in una condizione di incompatibilità e tutti rispondono di non trovarsi in tale condizione come il Presidente.

7) necessità di puntualizzare le modalità di **accesso ai libri sociali** richiesta dal Ministero del Lavoro alle associazioni di promozione sociale. Si rende pertanto necessario integrare, con le parti sottolineate, l'articolo 23 ai sensi del quale *"Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali, pubblicità che può essere garantita attraverso l'affissione dei documenti in sede, la loro trasmissione via mail agli associati o altra forma tempo per tempo ritenuta efficace dal Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali così come tutti i Libri sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione previa richiesta da inoltrare al Consiglio*

Presidente



Segretario



Direttivo. Gli associati interessati presentano richiesta di accesso alla documentazione mediante raccomandata anche a mano. Il Consiglio Direttivo deve garantire l'accesso a tale documentazione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. Il trattamento dei dati personali ivi contenuti è consentito esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e per tutelare in qualsiasi giudizio la posizione dell'associato o della stessa associazione."

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Si procede quindi alla lettura dello statuto, allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente atto.

Nell'analizzare lo statuto si evidenzia come lo stesso – oltre a implementare i requisiti contemplati Decreto Legislativo 36/2021 per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica – presenta i requisiti formali previsti dal DLgs 117/2017 in capo alle associazioni di promozione sociale, anche alla luce dei vincoli imposti dal Ministero del Lavoro, e i requisiti previsti dall'art.148 del testo unico delle imposte sui redditi e dall'art. 4 del DPR IVA per accedere alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo:

Clausola statutaria	Riferimento	Statuto
Denominazione sociale APS	35 CTS	1
Denominazione sociale dilettantistica	Art. 6 DLgs 36	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente NEWS	4, 21 CTS	2
Sede legale	21 CTS Cod. civ.	1
Assenza di fini di lucro	21 CTS	2
l'assenza di fini di lucro	art. 7 DLgs 36	2
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano	5 CTS	3
l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale (non è necessario che sia svolto in via principale in qualità di ente del terzo settore) dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;	art. 7 DLgs 36	3
Destinatari delle attività	35 CTS	2
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018).	6 CTS	3-4
Le ASD possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	art. 9 Dlgs 36/2021	3
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	4
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS: articolo adattato	35 CTS	5
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	35 CTS	5

Presidente

Segretario

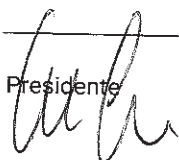
Roberto Zoffan

Divieto di configurarsi come associazione di secondo livello	Indicazione dell'ufficio del RASD	5
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS	5
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati") ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	23 CTS	Non derogato
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso) espressamente indicata	23 CTS	5
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").	23 CTS	Non derogato
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa con espressa indicazione	35 CTS	4
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	6
le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali	art. 7 DLgs 36	6
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa	4 DPR IVA	6
Espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	5
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	4 DPR IVA	7
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;	4 DPR IVA	23
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto con espressa indicazione	15 CTS	23
Diritto di voto dei neo-associati: espressamente indicato per garantire uniformità del rapporto associativo	24 CTS	6
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione	Art. 24 cod.civ.	9
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.	Art. 24 cod.civ.	9

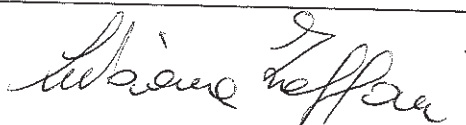
Presidente

Segretario

Apporto prevalente dei volontari	35 CTS	7
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	7
Competenze assemblea	25 CTS	15
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	4 DPR IVA	13-15
Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	4 DPR IVA	15
Eleggibilità libera degli organi amministrativi	4 DPR IVA	15
Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie	4 DPR IVA	15
Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	4 DPR IVA	14
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	24 CTS	16
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto <u>possono</u> attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.	24 CTS	16
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	4 DPR IVA	16
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS	15
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)	21 cod.civ.	16
Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	26 CTS	19
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	26 CTS	Non contemplata
L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;	art. 7 DLgs 36	21
Disciplina dell'Organo di controllo	30 CTS	22
Destinazione del patrimonio	8 CTS	11
Divieto distribuzione utili	8 CTS	11
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	4 DPR IVA	11

Presidente


Segretario



Bilancio: individuazione degli organi competenti ad attuare gli adempimenti connessi	13 CTS	12
l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari	art. 7 DLgs 36	12
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti ad attuare gli adempimenti connessi	14 CTS	12
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	24
Modalità di scioglimento dell'associazione	art. 7 DLgs 36	24
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)	21 cod.civ.	24
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS	24
Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	4 DPR IVA	24
l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.	art. 7 DLgs 36	24
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	Non esclusa
Rinvio alle norme CONI		1

Viene quindi data lettura dello statuto allegato, sotto la lettera A, come parte integrante del presente atto.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo e quindi i soci sono invitati a sottoscrivere lo statuto nell'ultima sua pagina mentre Presidente e Segretario firmeranno il verbale e sigleranno le singole pagine.

Il Presidente viene infine delegato ad espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto applicando l'imposta di registro ma in regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del Dlgs 117/2017 essendo l'associazione iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore;
- 2) trasmissione del verbale e dello statuto agli organismi sportivi affilianti ai fini del deposito sul portale del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- 3) trasmissione del verbale e dello statuto al registro unico nazionale del terzo settore entro trenta giorni dalla modifica.

Presidente

Segretario

Antonio Toffani

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 20.20 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

AGENZIA delle ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA
Registrazione N. 0 2 MAG. 2025 al n. 465 di 3
del euro 200,00
(duecento / 00 euro)

10

Ministro ed delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso



Presidente

Segretario

Alberto Zeffoni

Statuto dell'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale Ciclo Club Estense

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Fiscaglia (FE), Strada Provinciale per Copparo n. 24, un'associazione che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE CICLO CLUB ESTENSE", in breve "ASD APS CICLO CLUB ESTENSE".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'associazione nasce al fine di promuovere finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale a favore di associati, relativi famigliari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è in particolare la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali e la promozione di attività ricreative e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, caratterizzato dalle pari opportunità e dai principi di lealtà sportiva e la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione realizza le seguenti attività di interesse generale:

- esercita in via stabile l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alle discipline legate al ciclismo, sci, tennis e podismo;
- organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali eventi e iniziative per la valorizzazione del bene relazionale;
- organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso con particolare riferimento al turismo sportivo e al cicloturismo.

Presidente

Segretario

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale, secondo criteri e limiti definiti dal legislatore. Tali attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo e possono consistere, a mero titolo esemplificativo, nella gestione di impianti sportivi, nello svolgimento di attività promo pubblicitarie e di sponsorizzazione.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

TITOLO III - Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti, essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nel rapporto associativo.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

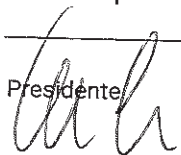
Le società, associazioni ed Enti senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale e potranno essere ammessi nel rispetto dei vincoli di Legge e dei vincoli introdotti dall'ordinamento sportivo e dagli Organismi sportivi affiliati: qualora l'adesione di soci collettivi precluda la possibilità di iscriversi o di mantenere l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tale possibilità deve intendersi pertanto esclusa.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, comunicata all'interessato anche verbalmente, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. L'eventuale delibera di diniego di ammissione, debitamente motivata, dovrà essere comunicata mediante raccomandata anche a mano all'interessato affinché possa eventualmente impugnarla avanti alla prima assemblea utile a cui dovrà essere convocato per contestare i presupposti della mancata accettazione.

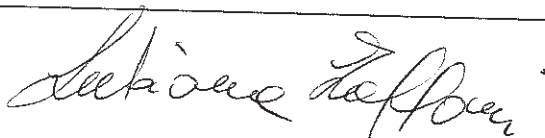
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte

Presidente



Segretario



dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, dalla data di ammissione se successiva alla delibera di convocazione assembleare ma in ogni caso entro tre mesi dall'ammissione stessa;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota potrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

Presidente

Segretario

Stefano Toffari

- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale potendo l'associazione svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti in cui si qualificano come secondarie e strumentali. L'esercizio di tali attività viene deliberato dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee guida dell'Assemblea dei soci.

Presidente

Segretario

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito per il perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati unito, eventualmente, al bilancio sociale. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (qualora eletto).

15

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere anche comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario ed eventualmente il bilancio sociale;

Presidente

Segretario

Antonio Zaffoni

b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dell'Organo di controllo, così come delibera la eventuale revoca del relativo mandato ed esercita azioni di responsabilità;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Tutte le cariche elettive hanno durata di 4 (quattro) anni e i componenti sono rieleggibili.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. I soci minorenni esercitano il diritto di voto attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale che ne rappresenta gli interessi in Assemblea.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione o trasformazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione un decimo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Le delibere relative allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio associativo per qualsiasi causa estintiva sono adottate con il voto dei tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto.

Presidente

Segretario

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati maggiorenni che non si trovino in condizioni di incompatibilità dettate dall'ordinamento statale e sportivo tempo per tempo verificate e, attualmente, definite dall'articolo 11 del DLgs 36/2021.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Segretario

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 (venti) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22 - Organo di controllo (qualora eletto)

L'Organo di controllo, anche monocratico, viene eletto dall'Assemblea nei casi previsti dalla Legge o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno anche in ragione della complessità gestionale dell'associazione. Resta in carica tre anni e se eletto in forma collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci ed elegge al proprio interno il Presidente.

L'Organo di controllo deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto ed assolve ad ogni altra funzione attribuita dalla Legge.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

18

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

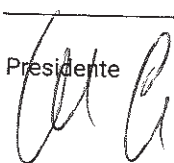
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali, pubblicità che può essere garantita attraverso l'affissione dei documenti in sede, la loro trasmissione via mail agli associati o altra forma tempo per tempo ritenuta efficace dal Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali così come tutti i Libri sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione previa richiesta da inoltrare al Consiglio Direttivo. Gli associati interessati presentano richiesta di accesso alla documentazione mediante raccomandata anche a mano. Il Consiglio Direttivo deve garantire l'accesso a tale documentazione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. Il trattamento dei dati personali ivi contenuti è consentito esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e per tutelare in qualsiasi giudizio la posizione dell'associato o della stessa associazione.

TITOLO VII - Scioglimento

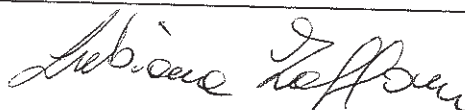
Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Presidente



Segretario



In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti per fini sportivi ad Enti del Terzo Settore, in quanto finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo preposto attualmente individuato nel Registro nazionale del terzo settore.

Norma finale

Articolo 25

Il sodalizio si conforma ai principi previsti dagli Statuti del CONI e CIP e all'osservanza di principi, norme e consuetudini sportive del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva e/o delle Discipline sportive associate a cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a prevenire qualsiasi forma di discriminazione e violenza.

L'associazione si impegna a garantire la partecipazione dei tesserati ai processi democratici dell'organismo o degli organismi sportivi affilianti nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme dettate in materia di Enti del terzo settore, di associazioni sportive dilettantistiche e, se compatibili, le norme del Codice civile.

AGENZIA delle ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA

Registrato N. 0 2 MAG. 2025 465 Br. 3

duecento/00 (euro)

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso



Presidente

Segretario

Leone Laffari